Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 125 del 31 maggio 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 102

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 maggio 2005, n. **20.**

Istruzioni applicative generali e procedure del Settore foraggi essiccati.

SOMMARIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

INDICE

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 maggio 2005, n. **20.**

Istruzioni applicative generali e procedure del Settore foraggi essiccati.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - uff. cereali
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati delle province autonome di Trento e Bolzano
Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. Eurocoltivatori - A.L.P.A. Fe.Na.Pi. - F.Agr.I.- ANPA - ASSITOL
Ai C.A.A. riconosciuti
All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi
All'Associazione sfarinatori italiani

1 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco aggiornato della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, relativamente agli aiuti previsti per il settore "Foraggi essiccati".

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173;

- Reg. (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati;

- Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n.2019/93, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001;

- Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, di cui al reg. (CE) n. 1782/2003;

- Reg. (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003;

- Decreto MIPAF prot. D/99 del 15 marzo 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio e n. 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

- Circolare AG.E.A di campagna relativa alla Domanda Unica di Pagamento 2005 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domanda unica di pagamento;

- Circolare AG.E.A. n. 11 del 6 aprile 2005, relativa al Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare;
- D.M. MIPAF 5 agosto 2004 n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della

- riforma della Politica Agricola Comune;

- D.M. MIPAF 24 settembre 2004 n. 2026, relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.

2 SETTORE DI INTERVENTO

La presente circolare definisce le istruzioni applicative generali per la gestione degli aiuti previsti per il settore "Foraggi essiccati", in applicazione delle norme comunitarie e nazionali vigenti, a partire dalla campagna 2005/2006.

Nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA - sezione Garanzia, al fine di adempiere alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di garanzie dovute dagli Organismi Pagatori, l'AG.E.A. assicura la tracciabilità del procedimento di erogazione degli aiuti.

I funzionari o i tecnici incaricati della realizzazione di ciascuna fase, sottofase o attività inerente il procedimento di erogazione degli aiuti, sono responsabili del corretto svolgimento delle operazioni effettuate, nel rispetto dei criteri forniti da AG.E.A..

Tra i modelli da utilizzare nella gestione della campagna di aiuto sono i contratti di fornitura dei foraggi (allegato 1) e le domande mensili di aiuto (allegato 2).

Il conferimento dei foraggi da destinare alla trasformazione, a seconda dei soggetti interessati, è vincolato alla presentazione di:
- contratti di acquisto a superficie o a quantità, stipulati tra un'azienda agricola e una impresa di trasformazione, oppure tra un'azienda agricola ed un acquirente riconosciuto;
- dichiarazioni di consegna, se l'impresa di trasformazione viene approvvigionata da un acquirente riconosciuto oppure trasforma la propria produzione o quella dei propri aderenti, nel caso di associazione;
- contratti Speciali di lavorazione, stipulati tra un'azienda agricola e una impresa di trasformazione che effettua la trasformazione per conto dell'azienda stessa.

3 DEFINIZIONI E SOGGETTI COINVOLTI

3.1 Principali Definizioni

Si riportano di seguito le principali definizioni contenute nei Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005:

«Foraggi essiccati» sono i prodotti riportati nella seguente tabella:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 1214 10 00	- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore; - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata;
ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99	- Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno; - Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
) b) ex 2309) 98	- Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba; - Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al primo trattino.

In particolare, tali prodotti si raggruppano, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 382/2005, nelle categorie:

1. "foraggi disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera a), primo e terzo trattino, della tabella sopra riportata, essiccati artificialmente al calore; gli "altri simili prodotti da foraggio", di cui alla lettera a), terzo trattino, sono tutti i prodotti erbacei da foraggio di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare:
   - le leguminose erbacee,
   - le graminacee erbacee,
   - i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all'allegato IX, punto 1, del Reg. (CE) n. 1782/2003;
2. "foraggi essiccati al sole", ossia i prodotti di cui alla lettera a), secondo e quarto trattino della tabella sopra riportata, essiccati secondo una tecnica diversa dall'essiccazione artificiale al calore e macinati;

3. "concentrati di proteine", ossia i prodotti di cui alla lettera b), primo trattino della tabella sopra riportata;

4. "prodotti disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera b), secondo trattino della tabella sopra riportata.

«Produttori di foraggi» sono le persone fisiche o giuridiche che provvedono alla produzione di foraggi verdi e/o essiccati al sole, per consegnarli alle imprese di trasformazione;

«Impresa di trasformazione » è la ditta, debitamente riconosciuta, che dotata di impianti ed attrezzatura idonee a tale scopo, effettua la trasformazione dei foraggi e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno o più stabilimenti di trasformazione;

«Acquirente di foraggi», è la persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione;

«Partita» è una quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta;

«Miscela» è un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione, e "aggiunte";

«Aggiunte» sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove;

«Particelle agricole» sono le particelle identificate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo, di cui agli artt. 18 e 20 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e all'art. 6 del Reg. (CE) n. 796/2004;

«Domanda unica di pagamento» è la domanda di cui all'art. 22 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e agli artt. 12 e 14 del reg. (CE) n. 796/2004;

«Destinatario finale del prodotto» è l'ultima persona che abbia ricevuto la partita di foraggi nella stessa forma che aveva al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione e che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l'alimentazione degli animali;

«Ditte di pura o prevalente commercializzazione» sono quegli operatori che in misura prevalente, vendono quantitativi di foraggi trasformati acquistati dalle imprese di trasformazione senza apportare ulteriori trasformazioni al prodotto.

3.2 Altri Soggetti Coinvolti

Oltre a quelli sopra indicati, gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di aiuto per i foraggi essiccati sono i seguenti:

- AG.E.A., Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di organismo di coordinamento, istituito e disciplinato dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e di organismo pagatore riconosciuto;
- Organismi di controllo, quali strutture e/o uffici delle regioni a cui AG.E.A. ha demandato parte dei controlli e degli accertamenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;
- Organismi di controllo competente per territorio quali strutture e/o uffici delle regioni delegati dagli Organismi di controllo (competenti per sede legale) agli accertamenti
- in loco secondo gli accordi tra gli Organismi regionali;
- O.P.R., Organismi Pagatori Regionali, delle regioni quali Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana;
- CAA, Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, previsti dall'art. 3 bis del D. Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che assistono il produttore agricolo negli adempimenti verso AG.E.A. e ne detengono il fascicolo;
- MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali quale amministrazione atta ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la politica agricola nazionale nel rispetto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- Commissione Europea, in qualità di amministrazione competente ad emanare la normativa di indirizzo e di coordinamento afferente la politica agricola comunitaria.

4 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

4.1 Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti

Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, le disposizioni comunitarie (Regg. CE n. 1786/2003 e n.

382/2005), recepite dal D.M. prot. D/99 del 15 marzo 2005, hanno fissato l'obbligo di istituire una procedura di riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da trasformare. Tale procedura è stata definita dalla Circolare AG.E.A. n. 11 del 6 aprile 2005, a cui si rimanda per pronto riferimento.

Relativamente all'introduzione di nuovi parametri nei requisiti per il riconoscimento, definiti dal Reg. (CE) n. 382/2005, nonché dell'esigenza di AGEA di fornire alla Commissione i dati di cui al punto 2 dell' art. 33 del Reg. (CE) 382/2005, è necessario che anche i soggetti già in possesso del riconoscimento per gli anni

passati producano, secondo le scadenze e le modalità indicati nella citata circolare AGEA n. 11 del 6 aprile 2005, la documentazione aggiornata alle attuali disposizioni.

4.2 Impresa di trasformazione che può beneficiare dell'aiuto

L'aiuto è concesso soltanto alle imprese di trasformazione riconosciute che:

- abbiano una contabilità di magazzino relativa ai prodotti trasformati;
- forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto;
- rientrino in almeno in una delle seguenti categorie:
  - imprese che hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi da trasformare;
  - imprese che lavorino la propria produzione o, in caso di associazioni, quella dei loro soci;
  - imprese che siano approvvigionate da acquirenti riconosciuti di foraggi da essiccare o da macinare.
  -

La normativa nazionale in vigore prevede che per richieste di aiuto per importi uguali o superiori 154.937,07 euro, debba essere rilasciato all'AGEA, dalla Prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).

L'impresa che nel corso della campagna richiede complessivamente un pagamento pari o superiore a 154.937,07 euro presenta all'AGEA il certificato camerale in corso di validità, corredato dell'apposita dicitura antimafia, o la dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al DM 07/02/1996 ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, per il successivo inoltro da parte di AGEA alla Prefettura competente della richiesta di certificazione antimafia.

Qualora l'impresa sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della legge 55/90 e successive modificazioni, è tenuta a presentare ad AGEA la dichiarazione di esenzione.

L'impresa di trasformazione è pertanto tenuta alla trasmissione periodica di tale documentazione ad AGEA, che prima dell'erogazione del pagamento ne verificherà la presenza e la validità.

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione ad inizio campagna preveda di non raggiungere nel corso della campagna stessa con le proprie richieste di aiuto, importi di 154.937,07 euro, può in alternativa presentare tramite il proprio rappresentante legale una autocertificazione attestante che l'importo che sarà richiesto, con le domande di aiuto mensili per l'intera campagna di commercializzazione, non sarà pari o superiore a 154.937,07 euro come previsto dal D.lgs del 07.08.1994 n.490 e D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

4.3 Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell'aiuto

I prodotti oggetto dell'aiuto sono i foraggi essiccati, come descritti al paragrafo 3.1, che al momento dell'uscita dall'impianto di trasformazione rispondano ai seguenti requisiti in conformità all'art.3 del Reg. (CE) n. 382/2005:

i) tenore massimo di umidità del:
   - 12% per i foraggi essiccati al sole, per i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, per i concentrati di proteine e per i prodotti disidratati;
   - 14% per gli altri foraggi disidratati;

ii) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, del:
   - 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole e i prodotti disidratati;
   - 45% per i concentrati di proteine.

In conformità all'art. 2, comma 1, del Reg. (CE) n. 382/2005, si considerano ammissibili al beneficio dell'aiuto, i prodotti di qualità sana, leale e mercantile, rispondenti ai requisiti prescritti in materia di commercializzazione e destinati all'alimentazione degli animali, e che lascino, nello stato in cui si trovano, o sotto forma di miscela, il perimetro dell'impresa di trasformazione.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, i foraggi essiccati che lascino il perimetro dell'impresa di trasformazione per il consumo nell'azienda agricola appartenente alla medesima impresa produttrice, sono ammissibili al beneficio dell'aiuto.

4.4 Esclusioni dal beneficio dell'aiuto e casi particolari

Sono esclusi dal beneficio dell'aiuto i foraggi ottenuti su superfici che beneficiano di un regime di aiuto contemplato al titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Tuttavia, sulle superfici che beneficiano di un aiuto alle sementi di cui al cap. 9 del titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003, l'esclusione dall'aiuto alla trasformazione dei foraggi è limitata alle piante di foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi.

Per quanto concerne l'immissione di prodotti diversi dai foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinazione all'interno del perimetro che delimita l'impresa di trasformazione, ai fini della fabbricazione di miscele, l'impresa è tenuta ad informare l'Organismo di controllo competente, specificando la natura e i quantitativi dei prodotti stessi.

Qualora l'immissione si riferisca a foraggi già essiccati e/o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente indica all'AG.E.A, tramite l'Organismo di controllo, l'origine e la destinazione di tali foraggi.

Si ricorda che i foraggi trasformati usciti dall'impresa di trasformazione possono essere riammessi all'interno della stessa, soltanto per essere nuovamente sottoposti a condizionamento, sotto il controllo dell'Organismo di controllo competente.

I prodotti ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa di trasformazione non possono essere depositati insieme ai foraggi essiccati e/o macinati dalla stessa impresa. Essi vanno inoltre registrati nella contabilità dell'impresa a norma dell'art. 12, par. 1 del Reg. (CE) n. 382/2005.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI CONTRATTI DI ACQUISTO E DICHIARAZIONI DI CONSEGNA

5.1 Presentazione della domanda unica di pagamento

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (che trasformati hanno diritto all'aiuto di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1786/2003) che intendono stipulare nel corso della campagna contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto, hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando nel piano di utilizzo le superfici investite a foraggio da trasformare con i relativi riferimenti catastali.

Il codice a barre della domanda unica di pagamento presentata va riportato nell'apposito spazio previsto nel modello di contratto.

La domanda unica di pagamento va presentata entro il 15 maggio (per la campagna 2005 tale termine è prorogato al 16 maggio 2005); i produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 9 giugno (prorogato al 10 giugno per la campagna 2005), presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg.

(CE) n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento. Successivamente possono presentare una domanda di modifica in aumento dei soli foraggi essiccati, senza modificare alcun altro elemento, secondo le modalità riportate nella circolare AGEA di campagna.

Le particelle dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate (Nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999).

5.2 Termini di Presentazione dei contratti/dichiarazioni di consegna

I contratti e le dichiarazioni di consegna devono essere redatti in quadruplice copia sull'apposita modulistica predisposta da AGEA (allegato 1) e stipulati per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna, da parte del cedente e del ricevente che lo firmano congiuntamente.

Poiché la campagna di commercializzazione, come disposto all'art. 2 del Reg.(CE) n. 1786/2003, ha inizio il 1 aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo, non potranno pertanto essere stipulati contratti e/o dichiarazioni di consegna per tale campagna successivamente al 29 marzo dell'anno successivo a quello in cui la campana ha inizio.

Una copia del contratto, firmato dalle parti, viene conservata dall'impresa e una dal cedente.

L'impresa di trasformazione provvede inoltre al deposito di una copia dei contratti e delle dichiarazioni di consegna presso l'Organismo di controllo competente della regione in cui è ubicata la propria sede legale e di una copia presso l'AGEA entro il 15 del mese successivo alla data di stipula.

L'impresa conserva copia della documentazione cartacea ai fini delle verifiche da parte dell'Organismo incaricato del controllo.

Entro il 15 di ogni mese, le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti trasmettono all'Organismo di controllo l'elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente.

Entro il 15 di ogni mese, inoltre, le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti comunicano all'Organismo di controllo e all'AG.E.A., utilizzando lo schema di cui all'allegato 3, le quantità di prodotto ricevute nel corso del mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato.

5.3 Finalità di presentazione del contratto/dichiarazione di consegna

È indispensabile indicare la finalità di presentazione del contratto, specificando se si tratta di:

1. contratto iniziale;
2. contratto di variazione;
3. annullamento di un contratto.

Non possono essere oggetto di variazione o annullamento contratti stipulati da aziende agricole selezionate per i controlli in loco nella campagna nel settore dei foraggi essiccati o del pagamento unico.

Nei casi di variazione o di annullamento di un contratto depositato, va compilato un nuovo modello di contratto in cui è assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il codice a barre del contratto da variare/annullare.

Per l'annullamento vanno riempiti sul nuovo modello i soli dati anagrafici dei contraenti (che devono corrispondere a quelli indicati nel contratto da annullare) e gli estremi dei rispettivi documenti di riconoscimento, provvedendo poi ad apporre congiuntamente le firme in calce allo stesso.

La variazione ad un contratto precedentemente presentato può essere fatta in diminuzione, escludendo parte delle particelle precedentemente dichiarate e/o riducendo opportunamente le superfici investite e i quantitativi di prodotto da consegnare, oppure in correzione di dati precedentemente dichiarati in modo erroneo.

Il contratto di variazione sostituisce in toto il contratto precedentemente depositato, che diviene nullo a tutti gli effetti.

I contratti di variazione/annullamento devono comunque essere depositati all'AG.E.A. almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna del prodotto.

Qualora invece un contratto viene a cessare nella propria efficacia prima del termine inizialmente previsto, avendo comunque dato luogo a consegne di prodotto, tale evento va notificato ad AGEA specificando la data di termine di validità, rendendo in tal modo possibile la registrazione di un altro contratto per la stessa superficie in periodo successivo.

Si ricorda infatti che per ciascuna particella catastale investita a foraggio, può sussistere un solo contratto vigente.

Nel frontespizio del contratto va inoltre specificata la tipologia di contratto (a superficie, a quantità, speciale di lavorazione o dichiarazione di consegna), nonché (eccetto per i contratti a superficie) il tipo di prodotto oggetto dello stesso (foraggi essiccati al sole o foraggi disidratati), barrando opportunamente le relative caselle predisposte.

5.4 Contenuto dei contratti e delle dichiarazioni di consegna

Ai sensi dell'art. 10 lettera c) del Reg. (CE) n.1786/2003 e degli artt. 14 e 15 del Reg. (CE) 382/2005, si riportano di seguito le informazioni che devono essere contenute nei contratti e nelle dichiarazioni di consegna:

a) i dati anagrafici e l'indirizzo delle parti contraenti (anche in caso di cedente socio di associazione o acquirente riconosciuto);
b) la data di stipula;
c) la campagna di commercializzazione;
d) le specie di foraggi da trasformare ed i loro quantitativi prevedibili;
e) l'identificazione delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto;
f) il prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi o essiccati al sole;
g) la superficie il cui raccolto deve essere consegnato al trasformatore;
h) le modalità di consegna e di pagamento;
i) la data di consegna prevista;

Nel caso di **contratto speciale di lavorazione** ai sensi dell' art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 1786/2003, il contratto deve inoltre indicare:

a) il prodotto finito da consegnare;
b) le spese a carico del produttore;
c) una clausola che obblighi l'impresa di trasformazione a versare al produttore l'aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto.

Nel caso di **dichiarazione di consegna** tra un acquirente riconosciuto e una impresa di trasformazione, vanno inoltre specificati da parte dell'acquirente riconosciuto i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l'arrivo, ripartiti secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti e i produttori, con l'indicazione dei riferimenti di detti contratti.

6 DOMANDA DI AIUTO FORAGGI ESSICCATI

6.1 Presentazione della Domanda di aiuto

Al fine di beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1786/2003, l'impresa di trasformazione è tenuta a presentare all'Organismo di controllo una domanda mensile di aiuto, redatta su apposito modello predisposto e reso disponibile dall'AG.E.A. (allegato 2).

La domanda cartacea debitamente compilata, con l'allegata documentazione, deve pervenire agli Organismi di controllo competenti della regione in cui è ubicata la sede legale dell'impresa di trasformazione entro 45 giorni solari a decorrere dalla fine del mese nel corso del quale hanno avuto luogo le uscite di foraggio trasformato dall'impresa per il quale viene richiesto l'aiuto.

Trascorso tale termine, l'importo a cui l'impresa avrebbe avuti diritto se la domanda fosse stata presentata nei termini prescritti è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo supera i 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile, salvo che il ritardo non sia imputabile a documentate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per una campagna è il 15 aprile successivo alla fine della stessa, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali.

Per le domande trasmesse all'Organismo di controllo via posta, la data di presentazione da considerarsi è quella in cui la domanda viene effettivamente ricevuta dall'Organismo stesso.

L'identità del beneficiario è accertata al momento della presentazione della domanda da parte dei funzionari degli Organismi di controllo.
Nel caso di invio postale, per raccomandata, l'identità del beneficiario è validata dalla presenza, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità alla data del deposito della domanda stessa.

L'Organismo di controllo provvede a trasmettere tutte le domande protocollate all'AG.E.A. entro e non oltre 45 gg solari dalla presentazione, e comunque l'ultima domanda per campagna di commercializzazione, da presentarsi entro il 15 aprile, deve pervenire in AG.E.A. entro il 15 maggio, per permettere la comunicazione ufficiale alla Comunità Europea dei quantitativi nazionali di foraggi essiccati ammessi all'aiuto entro il 31 maggio, come previsto all'art. 33 del Reg. (CE) n. 382/2005.

Si ricorda inoltre che l'AG.E.A, ai sensi l'articolo sopra citato, è tenuta a comunicare alla Comunità Europea entro il giorno 15 dei mesi di agosto, novembre, febbraio e maggio i quantitativi di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per i quali le imprese di trasformazione hanno presentato domanda di aiuto nel trimestre precedente.

Sarà quindi cura dell'Organismo di controllo, far pervenire tempestivamente all'AG.E.A. le domande di aiuto, e per ogni trimestre una comunicazione "via fax", indicante i quantitativi mensili usciti dalle imprese nel rispetto della seguente tempistica:

- i quantitativi da aprile a giugno dovranno pervenire entro il 5 agosto;
- i quantitativi da luglio a settembre dovranno pervenire entro il 5 novembre;
- i quantitativi da ottobre a dicembre dovranno pervenire entro il 5 febbraio;
- i quantitativi da gennaio a marzo dovranno pervenire entro il 5 maggio.

6.2 Forza maggiore e circostanze eccezionali

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, come da art. 31 del Reg. (CE) n. 382/2005, unitamente alla relativa documentazione di supporto, devono essere comunicati per iscritto all'Organismo di controllo entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

Le cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo sono le seguenti:

a. il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime di aiuto dei "foraggi essiccati";
b. l'incapacità professionale di lunga durata degli stessi soggetti;
c. l'espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa;
d. la calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante gli impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti.

Per ciascuna di tali casistiche, si riporta di seguito la documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute:

a) <u>decesso del soggetto abilitato:</u>

1. copia del certificato di morte del soggetto abilitato o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva del nuovo soggetto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;

2. dichiarazione di successione indicante linea ereditaria o, in alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità.

Nel caso di coeredi:
1. delega di tutti i coeredi al nuovo soggetto, unitamente a documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo soggetto oppure dichiarazione sostitutiva di possesso della P. IVA unitamente a documento di identità in corso di validità.

b) <u>incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:</u>
1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.

c) <u>calamità naturale</u>:
1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato,o, in alternativa

2. certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.),

   o, in alternativa

3. perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, che comunque deve essere superiore almeno al 50% della superficie aziendale.

d) Sequestro o espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti:
   1. attestazione rilasciata dalla pubblica autorità competente .

Altre cause di forza maggiore o circostanze eccezionali possono essere valutate ai sensi del D.M. prot. D/99 del 15 marzo 2005, dall'Organismo pagatore competente. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

6.3 Contenuto delle domande ed allegati

Ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 382/2005, la domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici e firma del richiedente;
b) quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto, suddivisi per partita;
c) data in cui ogni partita è uscita dall'impresa;
d) indicazione che da ogni partita sono stati prelevati dei campioni, a norma dell'art. 10 par. 3 del reg. (CE) 382/2005, al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione, o al momento della fabbricazione, nell'impresa stessa, della miscela di foraggi essiccati, nonché qualsiasi informazione necessaria per l'identificazione dei predetti campioni;
e) indicazione, per ogni partita, di tutte le eventuali aggiunte, precisandone la natura, la denominazione, il tenore di sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca, nonché i rispettivi tassi di incorporazione nel prodotto finito;

f) in caso di miscela, l'indicazione per partita del tenore della miscela in proteine grezze totali di foraggi essiccati nell'impresa, previa detrazione del tenore di sostanza azotata totale conferito dalle aggiunte.

Alla domanda di aiuto, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale dell'impresa, vanno inoltre allegati:

- la documentazione relativa al referto delle analisi di laboratorio dei campioni di prodotto prelevati dalle partite per le quali si richiede l'aiuto;
- la polizza fidejussoria, in caso di richiesta dell'anticipo nella misura dell'80%.

7 ISTRUTTORIA E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

7.1 Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali dichiarati nei contratti/dichiarazioni di consegna

AGEA sottopone a controllo tutti i contratti/dichiarazioni di consegna ricevuti, provvedendo ad effettuare ulteriori controlli nel caso di discordanze riscontrate.

I controlli sulle particelle sono effettuati secondo le modalità previste dal Reg. (CE) n. 1782/2003 e dal Reg. (CE) n. 796/2004.

I controlli amministrativi sulle superfici prevedono l'esecuzione di un primo controllo di esistenza delle particelle agricole indicate nei contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna, e di un secondo controllo relativo all'incrocio delle stesse rispetto alle particelle agricole dichiarate dai produttori agricoli nelle relative domande uniche di pagamento.

Tali controlli sono finalizzati alla verifica:

- della presenza del piano di utilizzo;
- della congruenza e completezza dei riferimenti catastali della particella (quali il codice ISTAT della provincia e del comune, il numero del foglio e il numero della particella);
- della congruenza della sezione censuaria rispetto al comune dichiarato sulla particella;
- della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate attraverso l'incrocio con le informazioni risultanti dalla banca dati del Catasto Terreni;
- che la superficie interessata da foraggi destinati all'essiccamento su ogni singola particella catastale non sia superiore alla superficie catastale della stessa (supero catastale);

- della congruenza delle superfici dichiarate nel contratto, rispetto alla seminabilità rilevata dai controlli del GIS;
- che la stessa superficie non sia stata dichiarata più volte per richiedere un aiuto, in regimi di intervento diversi che comportino la dichiarazione di superfici, in conformità con quanto previsto dai Regg. (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004;
- della presenza di particelle per le quali più volte risultano identici gli elementi dichiarativi (particella duplicata in domanda o con altra domanda);
- della presenza nella dichiarazione della tipologia di titolo di conduzione della particella dichiarata.

Nel caso in cui a fronte di tali controlli vengano rilevate anomalie su una particella, la superficie dichiarata per quella particella non verrà ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata.

Inoltre l'AG.E.A. potrà effettuare ulteriori controlli per accertare la congruità delle quantità, per le quali è stato erogato l'anticipo dell'aiuto, con le superfici riscontrate.

7.2 Controlli sulle domande di aiuto mensili

7.2.1 Controlli effettuati dall'Organismo di controllo

L'Organismo di controllo competente per territorio, all'atto della ricezione della domanda effettua controlli formali quali:

a. data di ricezione entro i termini previsti dalla normativa vigente;
b. presenza della firma del rappresentante legale della ditta titolare della domanda e della copia del documento di identità in corso di validità dello stesso;
c. che sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta.

Oltre a tali controlli formali, l'istruttoria svolta dagli Organismi di controllo sulle domande di aiuto ricevute comprende:

- controlli anagrafici sugli intestatari delle domande di aiuto;
- verifiche sulla contabilità di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale);
- controlli in loco presso i trasformatori, gli acquirenti di foraggi, i produttori agricoli, i destinatari finali dei foraggi trasformati e presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione.

Al termine di tale istruttoria, l'organismo di controllo trasmette ad AG.E.A. per ciascuna domanda di aiuto ricevuta una relazione finale, indicandone l'ammissibilità o meno alla liquidazione dell'aiuto per un determinato quantitativo di prodotto. Alla relazione vengono allegate copia della domanda, dei suoi allegati e dei verbali dei controlli svolti dall'Organismo di controllo.

7.2.2 Controlli effettuati da AGEA

All'atto della ricezione della domanda di aiuto e della relazione dell'Organismo di controllo, AGEA provvede in proprio ai seguenti controlli sulla totalità delle domande di aiuto ricevute:

1. Verifica della presenza della firma del richiedente
   La sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto.
   Sarà cura dell'Organismo di controllo fare in modo che la documentazione consegnata in AG.E.A. sia debitamente sottoscritta in tutte le sue parti.
2. Verifica della presenza della autentica della firma o della copia fotostatica di un
   documento di riconoscimento in corso di validità
   Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa.
3. Verifica della validità della "certificazione antimafia"
   Nei casi in cui la ditta debba percepire complessivamente nella campagna importi uguali o superiori 154.937,07 euro, viene controllato che sia pervenuto in AGEA il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura competente in data non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2: Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).

   Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 series comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.

4. Verifica della data di ricezione della domanda rispetto ai termini previsti

   Le ditte che richiedono l'aiuto, sono tenute alla presentazione della domanda entro i termini previsti, come indicato nel paragrafo 6.1.

5. Verifica della presenza degli allegati previsti

   Le ditte che richiedono l'aiuto sono tenute ad allegare alla domanda i seguenti allegati: certificati di analisi, certificato camerale, copia documento in corso di validità, polizza fidejussoria.
   Qualora AG.E.A. rilevi la mancanza di uno dei suddetti allegati, provvederà a farne richiesta all'impresa di trasformazione e/o

   all'Organismo di controllo competente.

6. Verifica della corretta indicazione della modalità di pagamento

   Al fine di procedere all'erogazione dell'aiuto deve essere verificata la corretta indicazione degli estremi del C/C bancario o conto del Banco Posta.
   Se tali estremi risultassero mancanti, incompleti o errati, l'AG.E.A. provvederà a bloccare il pagamento informandone il beneficiario, in attesa di sue comunicazioni atte a sanare l'anomalia.

L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di aiuto presentate al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, avendo cura di accertare che le domande di aiuto non si riferiscano a quantità di foraggi ottenuti su superfici per le quali è stato richiesto il pagamento di aiuti di cui al titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Al fine di verificare la congruenza delle informazioni e/o dei dati raccolti, sia nella fase di presentazione delle domande sia nella fase di controllo, l'AG.E.A. può integrare gli accertamenti sopraindicati delegati agli Organismi di controllo, attraverso la selezione di domande e/o contratti da sottoporre ad ulteriori verifiche.

8 CONTROLLI IN LOCO

Per rendere efficace il regime di aiuti al *Settore Foraggi essiccati* e garantire l'osservanza dei requisiti che danno diritto all'aiuto, è previsto un sistema di controlli relativo alle fasi di produzione dei foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole da macinare, di trasformazione degli stessi, di utilizzazione finale o di commercializzazione dei foraggi trasformati, come descritto negli artt. 26 e 27 del reg. (CE) n. 382/2005.

In tal senso il sistema di controlli del settore coinvolgerà i seguenti soggetti:

a. le imprese di trasformazione;

b. gli acquirenti riconosciuti;
c. i produttori agricoli di foraggi da trasformare;
d. i destinatari finali dei foraggi trasformati e le ditte di pura o prevalente commercializzazione.

All'atto dei controlli deve essere presente il rappresentante legale dell'azienda o dell'impresa oggetto del controllo.
In casi eccezionali il rappresentante legale può delegare per iscritto, allegando la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, una o più persone a presenziare e firmare in contraddittorio i verbali redatti durante l'esecuzione degli accertamenti.
I controlli sopraindicati sono finalizzati alla verifica della tracciabilità fino al destinatario finale di almeno il 5% delle partite oggetto di una domanda di aiuto

da parte dell'impresa di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art.27 comma 1 lett. a) e all'accertamento in campo di almeno il 5% dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per verificare la particella di provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art.27 comma 1 lett. b).

Gli operatori collegati all'impresa di trasformazione ed oggetto di controllo in loco sono selezionati in base ad un'analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti fattori

Reg. (CE) 382/2005 art. 27 comma 2):

- dell'entità dell'aiuto;
- dell'andamento degli aiuti rispetto all'anno precedente;
- il risultato dei controlli degli anni precedenti;
- altri eventuali criteri definiti dall' AGEA.

8.1 Controlli in loco da svolgersi fuori dell'ambito territoriale dell'Organismo Pagatore competente per l'erogazione dell'aiuto

Nell'ambito del regime di aiuto può essere necessario effettuare controlli fuori dell'ambito territoriale dell'Organismo Pagatore competente per l'erogazione dell'aiuto, individuato in base alla sede legale del soggetto da controllare, sul territorio di competenza di un altro Organismo Pagatore .
In tal senso i controlli in loco devono essere effettuati conformemente alle procedure indicate nell'Accordo tra Organismi Pagatori del 16 settembre 2004.

9 CONTROLLI PRESSO LE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

L'Organismo di controllo, nel corso della campagna di commercializzazione, effettuerà verifiche presso l'impresa di trasformazione finalizzate ai:

- controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi trasformati in uscita;
- controlli della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria (ordinaria ed industriale).

Inoltre, a conclusione della campagna di commercializzazione, o di un periodo che coinvolge più mesi, saranno effettuate verifiche da parte di AG.E.A., su di un campione di imprese di trasformazione pari almeno al 5% del totale delle imprese che hanno presentato domande di aiuto, selezionate in base a criteri di rischio definiti dall'Amministrazione.

I controlli per ciascuna impresa selezionata, saranno finalizzati a:

- verificare la contabilità di magazzino dell'intera campagna di commercializzazione o di un periodo che coinvolge più mesi;
- effettuare un controllo di congruità tra le quantità di foraggi trasformati, per i quali è stato richiesto l'aiuto, e l'impiego di energia termica ed elettrica nel processo di trasformazione (controllo di "fine campagna").

9.1 Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi in uscita

Le caratteristiche qualitative (tasso di umidità e contenuto in proteine grezze totali) e quantitative (peso) dei foraggi trasformati, in uscita dall'impresa, sono vincolanti ai fini della erogazione e della determinazione dell'aiuto.

Il prelievo dei campioni e la registrazione del peso dei foraggi trasformati in uscita sono finalizzati all'accertamento delle caratteristiche sopraindicate.

I risultati delle analisi di laboratorio dei campioni prelevati hanno valore vincolante ai fini della erogazione dell'aiuto.
Si ricorda, inoltre, che le spese relative alle analisi sono a carico dell'impresa di trasformazione.

Gli aiuti sono quindi erogati per tutte le partite di foraggi trasformati usciti per le quali l'esito delle analisi soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria (cfr. art. 3 del Reg. (CE) n. 382/2005).

9.1.1 Adempimenti dell'impresa di trasformazione

9.1.1.1 Pesatura dei foraggi da trasformare e trasformati in uscita

L'impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare la pesatura sistematica sia dei foraggi da disidratare e/o dei foraggi essiccati al sole da macinare consegnati alla stessa per la trasformazione sia dei foraggi trasformati usciti.
In tal senso l'impianto di pesatura deve essere affidabile e i valori delle pesate non arbitrariamente modificabile, per permettere di rilevare correttamente i quantitativi.

I valori delle pesate dei foraggi da trasformare saranno riportati, nel campo predisposto, sul registro di magazzino per le operazioni di carico.

I valori delle pesate dei foraggi trasformati in uscita saranno riportati, sia sul registro di magazzino per le operazioni di scarico, che in un campo predisposto sul DDT o sulla bolla di consegna, e saranno relativi al peso lordo del carico in uscita, alla tara del mezzo trasporto e al peso netto del foraggio trasformato.
In alternativa l'impresa dovrà conservare il cartellino di pesata.
Si ricorda che l'obbligo della pesatura sistematica non è applicabile se la produzione dei foraggi trasformati dall'impresa non è superiore a 1.000 tonnellate per campagna e se la stessa dimostra, all'AG.E.A., di non aver la possibilità di ricorrere ad un sistema di pesa pubblica situato entro un raggio di 5 km; in tal caso, i quantitativi consegnati possono essere verificati applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall'AG.E.A. stessa (Reg. 382/2005 art. 11 comma 2).

9.1.1.2 Misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare

L'impresa è tenuta alla registrazione giornaliera, sul registro di magazzino di carico e scarico, del tenore medio di umidità dei foraggi in entrata da disidratare calcolata, dal confronto tra i quantitativi di foraggi verdi da disidratare e i quantitativi di foraggi trasformati ottenuti (Reg. 382/2005 art. 11 comma 3).

9.1.1.3 Misurazione e registrazione della temperatura di disidratazione

L'impresa di trasformazione è tenuta a dotarsi di un dispositivo di controllo e di registrazione della temperatura dell'aria all'entrata dell'essiccatoio.
Il dispositivo dovrà segnalare, per mezzo di un allarme sonoro e/o luminoso, temperature al di sotto dei 250 °C.
Il dispositivo dovrà inoltre permettere la stampa dei dati anche su sopporto

cartaceo e dovrà avere le caratteristiche tecniche per poter registrare almeno un mese di rilevazioni.

La registrazione della temperatura dovrà essere correlata alla data e alle ore di funzionamento del disidratatore.

Nel periodo giornaliero di funzionamento del disidratatore sono permessi due periodi di funzionamento al di sotto dei 250°C, uno per l'avvio e l'altro per la fermata.

Eventuali altri periodi di fermata e di partenza, provocati da cause esterne (incendio del foraggio, mancanze di potenza elettrica, fermata dell'elevatore di alimentazione del foraggio verde), devono essere evidenziati in una dichiarazione scritta del rappresentante dell'impresa e messi a disposizione del funzionario incaricato del controllo.

I dati di temperatura e le eventuali dichiarazioni di altre fermate/partenze oltre a quella giornaliere devono essere acquisiti dal funzionario incaricato del controllo.

9.1.1.4 Prelievo dei campioni dei foraggi in uscita

L'impresa è tenuta ad effettuare il prelievo dei campioni e la registrazione del peso, su tutte le partite di foraggi trasformati al momento dell'uscita, ai fini della determinazione del tasso di umidità e del contenuto in proteine grezze totali, rispettando la metodologia indicata rispettivamente con il decreto ministeriale 18 luglio 1975, Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 agosto 1975 e il decreto ministeriale 12 aprile 1994, Gazzetta Ufficiate n. 92 del 21 aprile 1994.

Se i foraggi trasformati vengono miscelati nell'impresa di trasformazione con materie diverse da quelle di cui all'articolo 1 del Reg. (CE) 1786/2003, il prelievo di campioni e la determinazione del peso vengono effettuati prima di preparare la miscela

Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali vengono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 t per singola partita di foraggi trasformati in uscita dall'impresa di trasformazione o miscelati nell'impresa stessa, secondo il metodo definito nelle disposizioni comunitarie che stabiliscono metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

In caso di uscita dall'impresa di trasformazione o di miscelatura di più partite, che risultino di qualità uniforme dal punto di vista delle specie che la compongono, del tenore di umidità e del contenuto proteico ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 110 t, si procede al prelievo di un campione per partita. L'analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni.

Ogni partita di foraggi trasformati usciti deve risultare comunque rintracciabile attraverso l'attribuzione di un numero progressivo riferito a ciascun campione prelevato.

Inoltre la rintracciabilità delle partite dovrà essere completata con i singoli carichi costituenti la partita sia per mezzo del DDT e/o buona di consegna sia attraverso l'indicazione sul registro di carico e scarico.

Tuttavia nel caso in cui la miscela venga preparata prima o durante l'essiccazione, il campione viene prelevato dopo l'essiccazione artificiale e sarà accompagnato da un'avvertenza che indica che si tratta di una miscela precisando la natura dell'aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d'incorporazione nel prodotto finito.

I campioni prelevati, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e sigillati mediante piombatura od altro tipo di sigillo non manomissibile, riportante un numero identificativo o alfanumerico univoco che deve essere riportato sul cartellino applicato sul campione.

.

Due di questi, recanti almeno il numero della relativa partita, sono inviati presso i laboratori di analisi pubblici o privati autorizzati dall'AG.E.A., mentre i restanti due sono conservati dall'impresa di trasformazione per eventuali ulteriori analisi, fino al momento del riscontro positivo delle analisi relative alle partite campionate.

Successivamente al campionamento e prima dell'esito delle analisi le partite, da cui sono stati prelevati i campioni, possono uscire dall'impresa.

Nel referto di analisi deve essere inoltre dichiarato che l'accertamento è stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi ufficiali.

Dovrà inoltre essere rispettata la percentuale successivamente indicata del prelievo dei campioni in contradditorio tra il funzionario preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata.

Il controllo in contradditorio dovrà essere effettuato (secondo il metodo di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1978, Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978) per almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati usciti dall'impresa, ed almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati che nel corso della campagna sono stati miscelati nell'impresa stessa (art.10 del Reg. (CE) n. 382/2005) con materie prime diverse da quelle di cui l'art. 1 del Reg. (CE) n. 1876/2003.

L'impresa di trasformazione inoltre, al fine di consentire il rispetto della percentuale minima dei controlli in contraddittorio con il funzionario incaricato, è tenuta a comunicare ogni mese all'Organismo di controllo, le quantità di foraggi trasformati che presumibilmente usciranno dall'impresa nel mese successivo.

L'impresa è altresì obbligata, ai sensi all'art. 4 comma 1 del DM prot. n. D/99 del 15 marzo 2005, a notificare all'Organismo di controllo, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita di foraggi trasformati o di miscele di questi, precisandone la data e la quantità, onde permetterle di operare i controlli.

Le fasce orarie di uscita dei foraggi trasformati dall'impresa di trasformazione saranno concordate con i funzionari incaricati dall'Organismo di controllo, per permettere a questi ultimi di effettuare le dovute verifiche e prelievi, tenendo comunque in considerazione che le esigenze produttive e commerciali delle imprese di trasformazione.

L'impresa di trasformazione che lavora foraggi allo stato verde è tenuta a comunicare all'AG.E.A. e all'Organismo di controllo:
entro il 5 luglio, il 5 ottobre, il 5 gennaio ed il 5 aprile:

- il tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare, determinato per differenza tra le quantità di foraggi verdi utilizzati e quelle dei relativi foraggi trasformati, rilevato nel corso del trimestre precedente come indicato al paragrafo 9.1.1.2;

entro il 5 ottobre ed il 5 aprile:

- il tenore medio di umidità dei foraggi disidratati ed usciti dall'impresa rilevato nel corso del semestre precedente;
- la temperatura media dell'aria all'entrata dell'essiccatoio rilevata nel corso del semestre precedente.

9.1.2 Adempimenti dell'Organismo di controllo

L'Organismo di controllo, in conformità con le vigenti disposizioni di settore, pianificherà i controlli per l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative.

Si sottolinea che per agevolare le operazioni di accertamento potrà essere concordata, con l'impresa di trasformazione, la fascia oraria ed i giorni della settimana in cui normalmente saranno effettuate le uscite dei foraggi trasformati.

I campioni di foraggi trasformati saranno prelevati in contraddittorio tra il funzionario preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata conformemente a quanto indicato nel paragrafo precedente.

All'atto del controllo il funzionario incaricato redigerà un apposito verbale.

Con l'ultima domanda di aiuto della campagna, relativamente a ciascun trasformatore, l'Organismo di controllo dovrà allegare una dichiarazione nella quale sarà indicato il quantitativo complessivo di foraggi trasformati usciti per il quale è stato richiesto l'aiuto e il quantitativo controllato con il prelievo dei campioni in contraddittorio.

9.2 Controlli sulla contabilità

L'Organismo di controllo verifica, mensilmente, che l'impresa di trasformazione abbia provveduto correttamente agli adempimenti in materia di contabilità di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale), in conformità a quanto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005.
Il controllo sarà finalizzato ad accertare la regolare registrazione contabile delle operazioni finanziarie che l'impresa di trasformazione ha effettuato sia con i fornitori di foraggi verdi e/o essiccati al sole che con i destinatari dei foraggi trasformati.

L'Organismo di controllo sarà tenuto a formalizzare i controlli effettuati, con la compilazione di appositi verbali.

9.2.1 Adempimenti dell'impresa di trasformazione relativamente alla contabilità di magazzino

L'impresa di trasformazione è tenuta ad avere una corretta e regolare contabilità di magazzino, attraverso la registrazione dell'entrata (carico), della lavorazione e dello scarico (uscita) dei foraggi, con l'evidenza:

- delle specie, della quantità dei foraggi verdi e/o essiccati al sole in ingresso e dell'umidità (cfr. paragrafo 9.1.1.3) dei foraggi verdi da trasformare;
- della tipologia di prodotti trasformati usciti (eventuali miscele), gli eventuali additivi aggiunti ai foraggi trasformati, le quantità ed il tenore di umidità e proteine dei foraggi in uscita;
- giacenze iniziali e finali.

Qualora un'impresa di trasformazione proceda alla produzione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall'altro, alla lavorazione di foraggi essiccati al sole, le diverse linee di lavorazione dovranno essere mantenute separate (art. 8 del Reg. CE n. 382/2005) ed in particolare:

- la preparazione dei foraggi disidratati deve essere eseguita in locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole;
- i prodotti ottenuti dalle diverse lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi distinti;
- è vietato miscelare all'interno dell'impresa diverse tipologie di foraggi trasformati (disidratati ed essiccati al sole).

L'impresa di trasformazione è tenuta ad avere una contabilità di magazzino distinta per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati.

Inoltre, se l'impresa di trasformazione lavora o tratta prodotti diversi dai foraggi essiccati richiesti all'aiuto (altri foraggi, additivi, leganti) è tenuta a mantenere distinto il processo di lavorazione e ad avere, per questi, una contabilità di magazzino distinta dai foraggi essiccati e comunque dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato del controllo, nel caso in cui quest'ultimo lo reputi necessario, la relativa contabilità di magazzino e tutti i documenti necessari per l'espletamento degli accertamenti.

Si evidenzia che nel caso in cui l'impresa di trasformazione, nel corso della campagna, abbia necessità di utilizzare per la lavorazione di foraggi essiccati al sole l'impianto impiegato per la trasformazione dei foraggi verdi, o viceversa, dovrà darne comunicazione all'Organismo di controllo entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione. Quest'ultimo, dopo aver effettuato i controlli del caso, ne darà tempestivamente comunicazione all'AG.E.A..

Tale procedura dovrà essere rispettata anche nel caso di utilizzo dell'impianto per la lavorazione di prodotti diversi dai foraggi essiccati.

Qualora i foraggi trasformati non possano essere immagazzinati entro il perimetro dell'impresa di trasformazione, ogni luogo di deposito all'esterno di esso, che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati, validato preventivamente dall'Organismo di controllo, è ammissibile.

Nel registro di magazzino devono essere riportate almeno le informazioni indicate nell'allegato 4 relativamente:

- alle entrate dei foraggi da trasformare;
- ai passaggi dei foraggi in lavorazione;
- ai passaggi dei foraggi trasformati nei relativi magazzini;
- alle uscite dei foraggi trasformati e/o miscelati con altri prodotti.

Le operazioni contabili saranno registrate sul registro di magazzino compilando una riga per ciascuna operazione e nel rispetto della successione temporale.

Relativamente al carico dei foraggi da trasformare (operazioni di entrata), dovranno essere indicati:

- la data;
- il produttore agricolo o l'azienda agricola;
- i dati relativi al contratto e/o alla dichiarazione di consegna;
- la specie botanica del foraggio da trasformare;
- il numero di riferimento del DDT e/o buono di consegna;
- la quantità espressa in tonnellate;
- la quantità totale giornaliera espressa in tonnellate;
- il tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare in entrata, espresso in percentuale;
- le eventuali giacenze.

Nelle operazioni di carico dovranno anche essere riportati gli eventuali quantitativi di prodotti destinati alla miscela e/o gli additivi che saranno aggiunti.

Il passaggio in lavorazione dei foraggi da trasformare sarà contabilizzato indicando:

- la data;
- la quantità, espressa in tonnellate, dei foraggi passati in lavorazione;
- la tipologia e la quantità espressa in tonnellate dei foraggi trasformati;
- la quantità espressa in tonnellate di acqua evaporata (per i foraggi disidratati);
- quantità totale giornaliera di foraggio trasformato.

Lo scarico (operazioni di uscita) indicherà l'uscita dei foraggi trasformati.
Tali operazioni saranno riportate con le stesse modalità relative al carico indicando:

- la data dell'operazione;
- il destinatario del foraggio trasformato (cognome e nome o denominazione sociale);
- la tipologia dei foraggi trasformati;
- la tipologia dei foraggi trasformati usciti;
- la quantità dei foraggi usciti espressa in tonnellate;
- la quantità totale giornaliera espressa in tonnellate dei foraggi trasformati;

- le giacenze;
- il numero di riferimento del DDT;
- il numero di riferimento alla fattura e della data;
- il riferimento alla partita di foraggio uscito e al relativo certificato di analisi.

Nello scarico dovranno essere indicati gli eventuali prodotti miscelati e/o gli additivi aggiunti ai foraggi disidratati e/o macinati, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito.

All'atto del controllo, il rappresentante dell'impresa dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato la propria contabilità di magazzino e tutti i documenti necessari per l'espletamento del controllo, quali DDT riportante i dati di pesatura (o in alternativa le bolle di pesata), fatture, contratti e/o dichiarazioni di consegna e documenti giustificativi dei pagamenti.

Qualora l'impresa di trasformazione produca foraggi disidratati, dovrà mettere a disposizione, tra i documenti giustificativi, il bilancio di energia elaborato come indicato nell'allegato 5.

Saranno accettati, ai fini del controllo, anche eventuali documenti provvisori compilati dall'impresa di trasformazione, relativamente alle caratteristiche qualitative dei foraggi trasformati usciti, in attesa dell'acquisizione dei certificati delle analisi qualitative di laboratorio.

9.2.2 Adempimenti dell'impresa di trasformazione relativamente alla contabilità finanziaria

9.2.2.1 Adempimenti dell'impresa di trasformazione per la contabilità ordinaria

L'impresa di trasformazione è tenuta alla regolare registrazione contabile delle operazioni che intercorrono con i produttori e/o acquirenti riconosciuti dei foraggi da trasformare e con i destinatari dei foraggi trasformati.

In particolare, per quanto riguarda le uscite dei foraggi trasformati, ai fini dei controlli sulla contabilità ordinaria, le imprese di trasformazione mettono a disposizione dell'Organismo di controllo, i seguenti documenti giustificativi:

a) se trattasi di un'impresa di trasformazione che venda i foraggi trasformati:

- le fatture di vendita con l'indicazione:
  - della quantità e del tipo di foraggi trasformati venduti;
  - del nome e indirizzo dell'acquirente;
- la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa;

b) se trattasi di un'impresa che trasformi la produzione dei propri aderenti:
- i buoni d'uscita o altro documento contabile riconosciuto dall'autorità competente, con l'indicazione:
  - della quantità e del tipo di foraggi consegnati;
  - del nome dei consegnatari;
- la documentazione che, relativamente ai rapporti che intercorrono tra l'impresa di trasformazione e i propri soci, dimostri l'attribuzione dei costi del processo di trasformazione;

c) se trattasi di un'impresa che trasformi i foraggi per conto dell'agricoltore, consegnando allo stesso i foraggi trasformati:
- le fatture alle spese di produzione, con l'indicazione:
  - della quantità e del tipo di foraggi trasformati consegnati;
  - del nome dell'agricoltore;
- la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa relativamente alle spese di trasformazione.

9.2.2.2 Adempimenti dell'impresa per la contabilità industriale

Il rappresentante dell'impresa di trasformazione è tenuto a comunicare all'Organismo di controllo:
- tutti gli elementi che consentano la determinazione della capacità di produzione dell'impianto;
- la scorta di combustibile esistente all'inizio e alla fine del periodo considerato;
- le ore di funzionamento degli impianti di disidratazione e degli altri impianti utilizzati per la macinazione e per la pellettizzazione;
- le ore di manodopera impiegate.

Inoltre l'impresa di trasformazione dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato, per la verifica della contabilità industriale i seguenti documenti giustificativi:

- le fatture d'acquisto dei combustibili impiegati (fossili, biomasse, GPL, ecc.) e le bollette relative al consumo di gas metano e di elettricità della campagna di commercializzazione;
- ogni altro elemento e dato in possesso dell'impresa, utile per la determinazione dei consumi energetici e delle temperature di lavorazione dell'impianto.

9.2.3 Adempimenti dell'Organismo di controllo

L'Organismo di controllo verifica regolarmente, in occasione di ciascun controllo relativo alla domanda di aiuto mensile presso l'impresa trasformatrice, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria (industriale ed ordinaria), verificando la congruenza dei dati.

L'Organismo di controllo è tenuto ad inviare all'AG.E.A. la relazione mensile ed i relativi verbali.

Se all'atto della verifica non fossero disponibili tutti gli elementi e/o i dati necessari, i relativi campi predisposti, nei verbali e nella Relazione mensile, dovranno essere "barrati" e firmati dal funzionario incaricato, in modo da attestare l'avvenuto controllo.

Inoltre si ricorda che l'Organismo di controllo è tenuto a comunicare all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata.

Nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti, l'AG.E.A si riserva di valutare la revoca temporanea o definitiva del riconoscimento all'impresa di trasformazione e/o l'applicazione di sanzioni (Circolare AG.E.A n.11 del 6 aprile 2005).

9.2.3.1 Controllo sulla contabilità di magazzino, ordinaria ed industriale

Il funzionario incaricato, all'atto del controllo, verifica la corretta e congruente compilazione del registro di carico e scarico a cui segue l'estrazione di un campione di operazioni in entrata e in uscita pari ad almeno il 5% di quelle contabilizzate nel mese.

Per ciascuna operazione selezionata sarà verificato il corretto riporto sul registro e la congruità con quanto indicato nei documenti giustificativi (DDT, buoni di uscita e/o di entrata, fatture) fino alla verifica delle modalità e del buon fine dei pagamenti.

Il controllo sarà formalizzato indicando nel verbale le operazioni di carico e di scarico controllate oggetto di verifica.

Nell'ambito dello stesso controllo mensile il funzionario incaricato verifica l'impiego di energia e combustibili nel processo di trasformazione.

Il controllo sarà formalizzato con la compilazione di un verbale sottoscritto dal funzionario incaricato e dal rappresentante dell'impresa oggetto di controllo.

Nell'ambito della chiusura di ciascuna campagna di commercializzazione sarà effettuato il rilievo dei quantitativi di foraggi trasformati in giacenza al 31 marzo presso l'impresa di trasformazione. L'accertamento sarà formalizzato con la compilazione di un verbale sottoscritto dal funzionario incaricato e dal rappresentante dell'impresa ed inoltrato all' l'AG.E.A..

9.3 Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati

Al termine di ogni campagna di commercializzazione e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge più mesi, l'AG.E.A. esegue i controlli "di fine campagna" verificando la congruenza dei dati di tutta la campagna o del periodo oggetto di controllo, delle imprese di trasformazione estratte a campione, relativamente alla contabilità di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale).

L'impresa di trasformazione, al fine dei controlli della contabilità di magazzino e della contabilità ordinaria, è tenuta a mettere a disposizione del tecnico incaricato dall'AG.E.A. la documentazione necessaria all'accertamento quale il registro di carico e scarico del magazzino e tutti i documenti giustificativi (buoni di entrata e/o uscita, DDT, fatture di vendita, le fatture relative all'addebito delle spese di trasformazione, ecc.) necessari per l'espletamento dell'accertamento.

L'incaricato del controllo dovrà elaborare, per la verifica della contabilità industriale, i bilanci di materia e di energia.
La congruenza dei dati sarà accertata mediante l'analisi dei bilanci sopraindicati.

Il controllo di fine campagna sarà formalizzato con la compilazione di appositi verbali.

10 CONTROLLI PRESSO GLI ACQUIRENTI RICONOSCIUTI

L'Organismo di controllo, nel corso della campagna di commercializzazione, effettuerà verifiche presso gli acquirente riconosciuti finalizzate:

- al controllo della contabilità del registro di carico e scarico (o suo equivalente) relativa ai foraggi verdi da disidratare e/o i foraggi essiccati al sole da macinare;
- alla "chiusura" del registro di carico e scarico.

10.1 Adempimenti dell'acquirente riconosciuto

L'acquirente riconosciuto è tenuto ad avere una corretta e regolare contabilità dei foraggi da essiccare o da macinare al fine di poter rintracciare contabilmente i contratti stipulati con l'impresa di trasformazione attraverso un registro di carico e scarico nel quale saranno registrate:

- specie, quantità e riferimento al contratto con il produttore agricolo;
- specie, quantità e il riferimento dell'impresa di trasformazione che ha acquistato i foraggi da trasformare;
- le eventuali giacenze iniziali e finali.

Il carico dei foraggi acquistati dai produttori agricoli (operazione di entrata)

sarà contabilizzato indicando per ciascuna operazione:

- la data;
- la specie botanica del foraggio;
- tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
- la quantità espressa in tonnellate;
- i dati relativi al contratto (nome e cognome del produttore ed eventuale numero di riferimento dell'atto);
- il numero di riferimento del DDT e/o del buono di consegna;
- le eventuali giacenze.

Lo scarico dei foraggi venduti all'impresa di trasformazione (operazione di uscita) sarà contabilizzato indicando per ciascuna operazione:

- la data;
- la specie botanica del foraggio;
- tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
- la quantità espressa in tonnellate;

- i dati relativi all'impresa di trasformazione che ha acquistato il foraggio da trasformare (cognome e nome o denominazione sociale);
- il numero di riferimento del DDT;
- la fattura;
- le eventuali giacenze.

Nel caso in cui l'acquirente riconosciuto non venda direttamente il foraggio da trasformare all'impresa di trasformazione ma ceda a quest'ultima il contratto a superficie, stipulato con il produttore agricolo, nel registro sarà contabilizzato il carico e lo scarico delle relative superfici.

All'atto del controllo l'acquirente riconosciuto dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato la contabilità relativa ai foraggi da essiccare e/o da macinare e i documenti necessari per l'espletamento del controllo.

10.2 Adempimenti dell'Organismo di controllo

L'Organismo di controllo verifica l'attività dell'acquirente riconosciuto, effettuando almeno un controllo durante la campagna di commercializzazione, della contabilità relativa ai foraggi da essiccare e/o da macinare, accertando la congruenza dei dati.

L'acquirente riconosciuto potrà essere oggetto di controllo durante la campagna di commercializzazione, per l'accertamento in campo della provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art.27 comma 1 lett. b) come indicato al paragrafo 8.

L'Organismo di controllo al termine della campagna di commercializzazione effettuerà la chiusura del registro di carico e scarico tracciando una riga e apponendo la data, la firma e timbro.

L'Organismo di controllo è tenuto ad inviare all'AG.E.A. i verbali relativi alla verifica.

L'Organismo di controllo è tenuto inoltre a comunicare all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata.
Nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti l'AG.E.A si riserva di valutare la revoca o la sospensione del riconoscimento all'impresa di trasformazione o l'applicazione di sanzioni (Circolare AG.E.A n.11 del 6 aprile 2005).

10.3 Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati degli acquirenti riconosciuti

Al termine di ogni campagna di commercializzazione e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge più mesi, AG.E.A. esegue i controlli "di fine campagna" degli acquirenti riconosciuti estratti a campione, verificando la congruenza dei dati relativamente alla contabilità del registro di carico e scarico (o suo equivalente), nel periodo oggetto di controllo.

L'acquirente riconosciuto è tenuto a mettere a disposizione del tecnico incaricato dall'AG.E.A tutta la documentazione necessaria all'accertamento quale il registro di carico e scarico (o suo equivalente) e tutti i documenti giustificativi (buoni di entrata, DDT, fatture di vendita, ecc.).

Il controllo sarà formalizzato mediante la compilazione di un verbale.

11 CONTROLLI PRESSO I PRODUTTORI AGRICOLI DI FORAGGI DA TRASFORMARE

L'AG.E.A., nell'ambito del sistema integrato di gestione, predispone i controlli in loco sulle particelle condotte dai produttori agricoli o dall'impresa di trasformazione, a titolo di proprietà e/o affitto, per la verifica dei dati riportati nei contratti di acquisto e nelle dichiarazioni di consegna.
Tale controllo sarà è altresì effettuato sulle particelle dichiarate nei contratti di acquisto e/o dichiarazioni di consegna stipulati dagli acquirenti riconosciuti.

I controlli sopraindicati sono finalizzati all'accertamento in campo dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per la verifica della provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art.27 comma 1 lett. b) come indicato al paragrafo 8.

Ulteriori controlli potranno essere effettuati, presso i produttori agricoli di foraggi, a seguito di incongruenze evidenziate durante i controlli della contabilità di magazzino, ordinaria e industriale dell'impresa di trasformazione.

12 CONTROLLI PRESSO I DESTINATARI FINALE DEI FORAGGI TRASFORMATI E LE DITTE DI PURA O PREVALENTE COMMERCIALIZZAZIONE

L'aiuto comunitario per i foraggi trasformati si concretizza all'uscita degli stessi dall'impresa di trasformazione. I destinatari dei foraggi trasformati possono configurarsi sia come utilizzatori finali che come ditte di pura o prevalente commercializzazione.

A tal fine il funzionario incaricato del controllo verifica presso i destinatari finali, eventualmente attraverso le ditte di pura o prevalente commercializzazione, l'acquisto delle partite di foraggi usciti dall'impresa di trasformazione, accertando l'entrata contabile del prodotto.

Il campione di operazioni in uscita verificate mensilmente presso l'impresa di trasformazione da rintracciare presso i destinatari dei foraggi trasformati sarà conforme a quanto indicato al paragrafo 8.

Il controllo sarà formalizzato mediante la compilazione del verbale di verifica.

L'Organismo di controllo è tenuto ad inviare la copia del verbale all'AG.E.A..

12.1 Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione

Al termine di ogni campagna di commercializzazione e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge più mesi, AG.E.A. esegue i controlli "di fine campagna" verificando la congruenza dei dati di tutta la campagna o del periodo oggetto di controllo, delle ditte di pura o prevalente commercializzazione estratte a campione.

La ditta è tenuta a mettere a disposizione del tecnico incaricato da AG.E.A la documentazione necessaria all'accertamento contabilità ordinaria ed in particolare il registro delle entrate e delle uscite e tutti i documenti necessari all'espletamento del controllo.
Il controllo sarà formalizzato con la compilazione di un verbale.

13 CHIUSURA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

Per tutte le domande di aiuto mensili che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, l'Organismo di controllo e/o l'AG.E.A. notificano tale situazione all'impresa di trasformazione.

Qualora le anomalie non venissero sanate dall'impresa di trasformazione le domande di aiuto non saranno ammesse alla liquidazione.

14 SANZIONI DA PARTE DI AG.E.A.

Per quanto riguarda la tipologia di sanzioni applicabili nell'ambito del settore dei foraggi essiccati si fa riferimento agli artt. 29 e 30 del Reg. (CE) n. 382/2005, fatte salve ulteriori sanzioni applicabili in forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali.

14.1 Riduzioni ed esclusioni dell'importo

In caso di presentazione tardiva della domanda, gli importi dell'aiuto ai quali l'impresa avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il termine prescritto, vengono ridotti dell'1% per giorno lavorativo di ritardo.
Se il ritardo supera 25 giorni, la domanda è irricevibile. Sono fatte salve cause di forza maggiore di cui all'art.31 del Reg. (CE) n. 382/2005.

Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che le quantità di foraggi trasformati, indicate in una o più domande di aiuto, risultino superiori a quelle effettivamente ammissibili ai sensi dell'art.3 del Reg.(CE) n. 1786/2003, si applicano le regole di cui all' art. 29 del Reg.(CE) n. 382/2005:

a) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20% dei quantitativi ammissibili, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base delle quantità ammissibili, diminuito di due volte l'eccedenza riscontrata;

b) se la differenza constatata per una domanda di aiuto è superiore al 20% della quantità ammissibili, non è concesso alcun aiuto e la domanda è respinta;

c) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non è superiore al 20% dei quantitativi ammissibili, ma risulta già analoga constatazione nella stessa campagna, non è concesso alcun aiuto e la domanda è respinta;

d) se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 50% dei quantitativi ammissibili, oppure si constati per la seconda volta una differenza superiore al 20% ed inferiore al 50% nella stessa campagna, non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso.

L'importo da recuperare viene prelevato dai pagamenti degli aiuti a cui l'impresa ha diritto in base alle domande di aiuto presentate nel corso della campagna successiva a quella dell'accertamento.

Ove si constati che le irregolarità di cui sopra sono state commesse deliberatamente dall'impresa di trasformazione, il beneficiario è escluso dall'aiuto per la campagna in corso e per la campagna successiva.

Qualora nella domanda di aiuto delle uscite del mese di marzo, si riscontrasse una eventuale non ammissibilità di partite di foraggi trasformati a causa del mancato rispetto dei parametri qualitativi indicati dalla normativa comunitaria, come precedentemente detto, tali quantità non produrranno sanzioni all'impresa di trasformazione che all'atto della domanda non avesse ricevuto i relativi certificati di analisi.

Fermo restando le sanzioni di cui sopra, se a seguito di un accertamento, l'Organismo di controllo rilevi che la contabilità di magazzino non soddisfa le condizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE) n. 382/2005 oppure non sia possibile accertare la corrispondenza tra contabilità di magazzino, contabilità finanziaria e documento giustificativi, all'impresa di trasformazione è applicata una riduzione tra il 10% e il 30% dell'importo dell'aiuto richiesto per la campagna in corso, in funzione della gravità dell'inadempienza rilevata.

Se nel corso dei due anni successivi alla prima constatazione vengono nuovamente riscontrate le stesse irregolarità, l'organismo di controllo comunica tale circostanza ad AG.E.A. che potrà revocare, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, il riconoscimento accordato per un periodo compreso tra il minimo di un anno e il massimo di tre.

14.2 Indebito percepimento di fondi comunitari

Fatto salvo quanto specificato al precedente paragrafo ed in conformità a quanto disposto dall'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse al tasso legale. Detto interesse è calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004.

L'indebito è recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

<u>15 MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO</u>

15.1 Anticipo e garanzia

L'AG.E.A., sulla base dell'attestazione di liquidabilità dell'aiuto redatta dall'Organismo di controllo, provvede al relativo pagamento dell'anticipo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda all'Organismo di controllo da parte dell'impresa di trasformazione.

L'AG.E.A. applica un sistema di anticipi sull'aiuto, sulla base dell'esito positivo dei controlli del diritto all'aiuto, su richiesta dell'impresa di trasformazione e previa verifica della garanzia (polizza fidejussoria) da allegare alla domanda.

Il diritto al versamento dell'anticipo è riconosciuto solo dopo l'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.

L'AG.E.A. opera i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, procede al versamento dell'anticipo.

L'importo del pagamento anticipato è pari a:

- 26,40 Euro /t, se l'impresa ha costituito una garanzia pari a 6,60 Euro/t;
- 19,80 Euro/t, negli altri casi;

l'anticipo può essere versato prima che sia stato accertato il diritto all'aiuto, a condizione che il trasformatore abbia costituito una cauzione pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 10%. Detta cauzione è costituita a garanzia anche di quanto sopra specificato. Essa è diminuita al livello sopra specificato appena accertato il diritto all'aiuto e viene totalmente svincolata al versamento del saldo dell'aiuto.

15.2 Calcolo dell' importo dell'aiuto

L'importo dell'aiuto concesso per i foraggi trasformati è fissato dall'articolo 4 del Reg. (CE) 1786/2003 nella misura di 33 Euro per tonnellata.

Tuttavia, l'aiuto è concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) a livello comunitario di foraggi disidratati e/o essiccati al sole pari a 4.855.900 tonnellate. Tale quantitativo è ripartito tra i Paesi membri come da art. 5 del reg. (CE) 1786/2003; per l'Italia il massimale nazionale è fissato a 685.000 tonnellate.

Qualora in una campagna di commercializzazione, la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto a livello comunitario superi il QMG, l'aiuto per la campagna in questione negli Stati membri la cui produzione abbia superato il massimale nazionale è ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza.

La verifica del superamento del QMG comunitario e dei massimali nazionale dei singoli Paesi membri avviene a cura della Commissione Europea, a fronte delle comunicazioni dei quantitativi di foraggi per i quali è stato richiesto l'aiuto che i Paesi membri sono tenuti a fare ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) 382/2005.

L'importo definitivo dell'aiuto così ricalcolato viene pubblicato a cura della Commissione Europea nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

15.3 Pagamento del saldo

Nel caso di versamento di un anticipo dell'aiuto, successivamente alla pubblicazione da parte della Commissione dell'importo fissato per l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, verrà pagato il saldo pari all'eventuale differenza tra l'importo erogato dall'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione stessa.

Anticipatamente al pagamento del saldo, l'impresa di trasformazione è tenuta ad inviare ad AG.E.A. la relativa richiesta, allegando un prospetto riepilogativo dei

quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto entro il 30 giugno.

Si ricorda inoltre che per il pagamento del saldo, nel caso che i contratti e/o le dichiarazioni di consegna presentino anomalie emerse dai controlli effettuati ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 e del Reg. (CE) n. 796/2004 l'AG.E.A., provvederà a richiedere all'impresa di trasformazione e all'Organismo di controllo la documentazione atta a sanare le anomalie di cui sopra entro il termine ultimo di presentazione della documentazione (50 giorni dalla pubblicazione dell'importo fissato per l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale Europea).

Qualora la documentazione richiesta per la risoluzione delle anomalie non venga prodotta entro il termine ultimo stabilito, il procedimento amministrativo di definizione della domanda è da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti.
Tale provvedimento sarà notificato da AG.E.A. all'interessato con una comunicazione scritta.

15.4 Restituzione delle fidejussioni

Dopo aver effettuato il pagamento dei saldi, non sussistendo ulteriori motivi ostativi, l'AG.E.A. provvede alla restituzione delle fidejussioni prestate, comunicando per iscritto agli Enti Garanti tale evenienza, e per conoscenza alle imprese interessate.

16 COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Come indicato nel Regolamento (CE) n. 382/2005 all'articolo 33, ciascuno Stato membro è tenuto ad effettuare ogni anno le seguenti comunicazioni:

A. all'inizio di ogni trimestre, i quantitativi di foraggi essiccati per i quali nel trimestre precedente sono state presentate domande di aiuto, ripartendo i quantitativi per mese di uscita;

B. entro il 31 maggio, i quantitativi di foraggi essiccati per i quali il diritto all'aiuto è stato riconosciuto durante la campagna di commercializzazione precedente;

C. entro il 30 aprile, la stima dei quantitativi di foraggi essiccati in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo;

D. entro 31 maggio, il numero di riconoscimenti nuovi, ritirati e provvisori della campagna precedente;

E. entro il 31 maggio, un bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati, e l'andamento delle superfici investite al leguminose e altri foraggi verdi, per la campagna precedente;

F. nel corso del mese successivo al termine di ogni semestre, i tenori medi di umidità constatati nel corso del semestre precedente sui foraggi disidratati e comunicati dall'imprese di trasformazione;

Inoltre, per l'anno 2005, lo Stato membro dovrà comunicare:

- entro il 30 aprile 2005 i quantitativi di foraggi essiccati, in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo 2005;
- entro il 1° maggio 2005, le misure adottate per l'attuazione dei Regg. (CE) n.1786/2003 e n. 382/2005, in particolare le sanzioni nazionali previste a norma dell'articolo 30 del Reg. (CE) 382/2005.

F.to Titolare
Paolo Gulinelli

Allegati

- *allegato 1* – Modello di compilazione dei Contratti Foraggi essiccati
- *allegato 2* – Modello Domanda di aiuto
- *allegato 3* – Modello Comunicazione consegne
- *allegato 4* – Schema di registro di magazzino
- *allegato 5* – Schema di bilancio energetico

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA TORINO, 45 - 00184 ROMA

CONTRATTI FORAGGI ESSICCATI
Regg. CE n. 1786/2003 e n. 382/2005
Campagna 2005 / 2006

Mandatario del cedente se azienda agricola
Cod. CAA | Sigla Prov. | Prog. Ufficio
Descrizione CAA

Tipologia di contratto
- ☐ Contratto a Superficie
- ☐ Contratto a Quantità
- ☐ Contratto Speciale di Lavorazione
- ☐ Dichiarazione di consegna

Prodotto contrattato
- ☐ Foraggi Disidratati
- ☐ Foraggi Essiccati

Codice a barre domanda unica campagna 2005

Finalità di presentazione
- ☐ Contratto iniziale
- ☐ Contratto di variazione
- ☐ Annullamento

} del contratto con codice a barre n.

Progressivo Contratto della Ditta:

QUADRO A - PARTI CONTRAENTI

SEZ. I - CEDENTE: ☐ **Azienda agricola** ☐ **Acquirente riconosciuto con n.**

CODICE FISCALE/CUAA | PARTITA IVA | ☐ Barrare se ditta individuale
COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.
INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AG.E.A.)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO
COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | CAP
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA @

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO
COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE ☐ TIPO DI RAPPRESENTANZA | CODICE FISCALE
COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO
COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | CAP

SEZ. II - RICEVENTE: ☐ **Acquirente riconosciuto** ☐ **Ditta di trasformazione**
Numero di riconoscimento

CODICE FISCALE/CUAA | PARTITA IVA | ☐ Barrare se ditta individuale
COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.
INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AG.E.A.)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO
COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | CAP
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA @

RAPPRESENTANTE LEGALE ☐ TIPO DI RAPPRESENTANZA | CODICE FISCALE
COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO
COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | CAP

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI DICHIARATE NELLA DOMANDA UNICA CAMPAGNA 2005

PROG.	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				SUPERFICIE CATASTALE 4		TIPO CONDUZIONE 5	CODICE FORAGGERA 6	SUPERFICIE INVESTITA 7	
	COD. ISTAT													
	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE			ETTARI	ARE
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
												SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO		

N.B.:Qualora il **Quadro B** disponibile nel presente modello non fosse sufficiente, utilizzare uno o più **Allegati B1**

QUADRO C - CONTRATTO

SEZ. I - DATI CONTRATTO

Data della stipula: giorno | mese | anno

Prezzo presunto da pagare al cedente: Euro ______ , ______

Superficie totale investita (*): Ettari | Are

(*) La superficie indicata si riferisce alla somma delle superfici inserite nel quadro B e negli eventuali allegati B1

Data di sottoscrizione del contratto: giorno | mese | anno

Data di consegna prevista: giorno | mese | anno

Data di termine validità: giorno | mese | anno

Modalità di pagamento: [1] Rimessa diretta [2] Bonifico bancario [3] Ricevuta bancaria [4] Contanti [5] Altre modalità di pagamento

Modalità di consegna del prodotto: [1] Franco partenza venditore [2] Franco arrivo stabilimento acquirente [3] Franco arrivo/partenza

QUANTITA' PREVISTA DI PRODOTTO DA TRASFORMARE

SPECIE	Quantità in tonnellate
TOTALE QUANTITA' PRESUNTA DI PRODOTTO DA CONSEGNARE (Ton)	

Tra il cedente (quadro A sez. I) e il ricevente (quadro A sez. II) si conviene quanto segue: il cedente vende al ricevente che acquista foraggi da destinarsi alla trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n° 1786/2003 e del Reg. (CE) n° 382/2005 appartenenti alle tipologie descritte nell'art. 1 lettera a) primo e terzo comma(disidratati artificialmente) e secondo e quarto comma (altrimenti essiccati) del Reg. CE 1786/2003, così come sopra descritti.

SEZ. II - ULTERIORI INFORMAZIONI IN CASO DI DICHIARAZIONE DI CONSEGNA

Quantità di prodotto destinato ad autoconsumo Ton ______

[ ] Barrare se il cedente fa parte di una associazione/cooperativa

Se il cedente è un acquirente riconosciuto compilare l'elenco dei contratti di approvvigionamento:

Numero codice a barre contratto	Produttore (cedente)	Specie	Quantità (Ton)

SEZ. III - ULTERIORI INFORMAZIONI IN CASO DI CONTRATTO SPECIALE DI LAVORAZIONE

Superificie totale investita: Ettari | Are

Quantità di prodotto finito da consegnare: Ton ______

Spese di lavorazione a carico del produttore: Euro ______ , ______

QUADRO D - DICHIARAZIONE E ALLEGATI

SEZ. I - CEDENTE

Il sottoscritto ______

Dichiara:

1 - Di non aver presentato domanda per le stesse particelle esposte nel quadro B e negli eventuali allegati B1 per ottenere aiuti incompatibili con quelli disciplinati dal Reg. Ce 1786/2003;

2 - Di essere a conoscenza del contributo accordato all'impresa di trasformazione e di averne tenuto conto nella fase di contrattazione.

Si impegna:

◆ Nel caso in cui il contratto sia stipulato o la dichiarazione di consegna sia emessa prima del deposito della domanda di aiuto unico, a dichiarare in quest'ultima le particelle elencate nel quadro B e negli eventuali allegati B1.

SEZ. II - RICEVENTE

Il sottoscritto ______

Si impegna:

◆ nel caso di contratto speciale di lavorazione, a versare al produttore l'aiuto ottenuto per i quantitativi in applicazione del presente contratto.

Allegati:

[1] Documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 del quadro B;

[2] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido del cedente;

[3] Allegati B1 n. ______

[4] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido del ricevente;

Ai sensi della legge 191/98 , art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore , in corso di validità.

Spazio riservato alla sottoscrizione del CEDENTE

TIPO DOCUMENTO ______ N. ______

RILASCIATO DA ______ IL ___/___/______

DATA DI SCADENZA ___/___/______

Spazio riservato alla sottoscrizione del RICEVENTE

TIPO DOCUMENTO ______ N. ______

RILASCIATO DA ______ IL ___/___/______

DATA DI SCADENZA ___/___/______

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n.196, si autorizza l'acquisizione e il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

(firma del CEDENTE o del suo rappresentante legale)

(firma del RICEVENTE o del suo rappresentante legale)

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA TORINO, 45 - 00184 ROMA

DOMANDA DI AIUTO AI FORAGGI DA ESSICCARE
Regg. CE n. 1786/2003 e n. 382/2005
Campagna 2005 / 2006

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

Prodotto lavorato
☐ Foraggi Disidratati
☐ Foraggi Essiccati

Periodo di uscita dallo stabilimento
Mese: ______ Anno: ______

QUADRO A - IMPRESA TRASFORMATRICE

CODICE FISCALE/CUAA ______ PARTITA IVA ______ ☐ Barrare se ditta individuale
COGNOME O RAGIONE SOCIALE ______ NOME ______
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.
INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AG.E.A.)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO
COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. CAP
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA @

UBICAZIONE STABILIMENTO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO
COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE ☐ TIPO DI RAPPRESENTANZA CODICE FISCALE
COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO
COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. CAP

QUADRO B - PRODOTTO PER CUI SI RICHIEDE L'AIUTO E SCELTA DELL'ACCONTO

CESSIONE / USCITA DEL PRODOTTO NEL MESE Uscita tonnellate nette ______ Autoconsumo tonnellate nette ______
ACCONTO ☐ DEL 60%
oppure ☐ DELL' 80% FIDEJUSSIONE N. ______ DEL (giorno, mese, anno)

QUADRO C - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del riquadro)

Codice paese | Cin | Codice ABI | Codice CAB | N. Conto Corrente | Istituto
Agenzia | Comune | Prov. | CAP

DOMANDA DI AIUTO AI FORAGGI ESSICCATI

Ditta trasformatrice

PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Periodo di uscita dallo stabilimento: MESE: ____ ANNO: ____

QUADRO D - PIANO DI DISTRIBUZIONE DELLE PARTITE PER L'AIUTO AI FORAGGI ESSICCATI

	Quantità	Partita N°	Campionamento						Data Uscita	N° Fattura	Acquirente	Tonnellate partita	Tipologia uscita	Miscele					
			Prelievo		Referto														
			Del	Lotto / Campione	Cert.	Del	Umid. %	Proteine %						Rif. quadro aggiunte	Natura	Denomin. Comm.	Tenore sost. azotata	% agg. prod. finito	Tenore prot. grezze tot.
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			

Impresa trasformatrice:
COD.FISCALE
PARTITA IVA

DOMANDA DI AIUTO AI FORAGGI DA ESSICCARE
Regg. CE n. 1786/2003 e n. 382/2005
Campagna 2005 / 2006

CODICE A BARRE:

Prodotto lavorato
☐ Foraggi Disidratati
☐ Foraggi Essiccati

Periodo di uscita dallo stabilimento
Mese: Anno:

QUADRO E - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

IL SOTTOSCRITTO

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, richiede il pagamento relativo all'aiuto di 33 Euro/Tonn. per le quantità specificate nel quadro B del presente modulo.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, **dichiara**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni,
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione del pagamento dell'aiuto previsto dal Reg. (CE) 1786/2003 e dei premi previsti dal Reg. (CE) 1782/2003
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo IV del reg. (CE) n. 1782/03 e del reg. (CE) n. 1973/04 recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno;

si impegna:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restizioni;
- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

QUADRO F - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI E DOMANDA

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità

Spazio riservato alla sottoscrizione del RICHIEDENTE
TIPO DOCUMENTO ____________ N. ____________
RILASCIATO DA ____________ IL ___/___/_____
DATA DI SCADENZA ___/___/_____

Fatto a
il giorno mese anno

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che quanto esposto nella presente domanda e negli eventuali allegati risponde al vero, con particolare riguardo alle dichiarazioni ed agli impegni riportati nel precedente quadro E.

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto di cui alla presente domanda e, a tal fine, con l'apposizione della firma sottostante, autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia,alla interpretazione ed alla esecuzione della presente domanda sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che il richiedente espressamente dichiara di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Torino,45 - 00184 R O M A

CONTRATTI FORAGGI ESSICCATI
Regg. CE n. 1786/2003 e n. 382/2005
Campagna 2005 /2006

PROGRESSIVO CONSEGNE

numero	*tipo*	*ditta*

codice a barre contratto

Cedente

Data consegna prevista

Superf. Totale investita (Ha)

Ricevente

Quantità prevista (Tonn.)

Quantità consegnata (Tonn.)

Saldo Consegne (Tonn.)	
+	
-	

data	Luogo consegna	Progr	Cod.	specie	Quantità Tonn.
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		16			
		17			
		18			

SALVA

Indietro

Totale

Indicazioni generali per la corretta compilazione del registro di magazzino: operazioni di carico e passaggio in lavorazione

operazioni di carico dei foraggi da trasformare										passaggio in lavorazione			
N.riga	Data	Produttore agricolo/Azienda Agricola	N.Dich. N.Contr.	Specie botanica	N. DDT	N. buono di consegna	Quantità delle singole entrate / tot. giornaliera (t)	Umidità media del foraggio da disidratare %	Giacenze (t)	Tipologia di foraggio trasformato	Quantità foraggi pass. lav. / tot. giornaliera (t)	Quantità di foraggio trasf. / tot. giornaliera (t)	Quantità totale giornaliera di acqua evaporata (t)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
		totale giornaliero											

Note

Operazioni di carico

I campi a, b, c, d, e, f, g, h, sono compilati per ogni operazione in entrata

Nei campi h, i, l sono registrati i totali a chiusura della giornata

Il campo l è predisposto in particolare per i foraggi essiccati al sole

Passaggio in lavorazione

I campi m, n, o sono compilati per ciascun passaggio in lavorazione

Nei campi n, o, p sono registrati i totali a chiusura della giornata

Indicazioni generali per la corretta compilazione del registro di magazzino: operazioni di scarico

operazioni di scarico															
N.riga	Data	Destinatario	Tipologia di foraggio trasformato uscito	Quantità singoli scarichi / tot. giornaliera (t)	Giacenza Magazzino		N. DDT	Fattura		rif. Partita		Analisi			
					tipologia di foraggio trasf.	quantità (t)		N.	data	N.	data	N.rifer.certif.	Umidità	Proteine	
a	b	c	d	e	f	g	h	i		l		m	n	o	
		totale giornaliero													

Note

Operazioni di scarico

I campi a, b, c, d, e, h, i, l, m, n, o, sono compilati almeno per ogni operazione in uscita

Nei campi e, f, g, sono registrati i totali a chiusura della giornata

SCHEDA BILANCIO DEL CONSUMO DI ENERGIA TERMICA
PRODUZIONE FORAGGI DISIDRATATI

impresa di trasformazione:
campagna di produzione:
mese:

			quantità/dato
a	quantitativo prodotto foraggio disidratatc	ton.	
b	umidità media prodotto verde in entrata	%	
c	umidità media prodotto disidratato in uscita	%	
d	temperatura media mensile aria calda all'entrata del disidratatore	°C	
e	consumo specifico energia termica (energia per ton.prodotto disid.)	kJoule/ kg.disidr.	
f	combustibili impiegati		
f1	- gas metano		
f2	- gas GPL		
f3	- gasolio		
f4	- biomassa		
f5	- altro (specificare)		
g	potere calorifico specifico superiore		
g1	- gas metano	kJoule/m3.comb.	
g2	- gas GPL	kJoule/m3.comb.	
g3	- gasolio	kJoule/kg.comb.	
g4	- biomassa	kJoule/kg.comb.	
g5	- altro (specificare)	kJoule/kg.comb.	
h	quantitativi di combustibile utilizzatc	ton./m3.	
h1	- gas metano	m3	
h2	- gas GPL	m3	
h3	- gasolio	ton.	
h4	- biomassa	ton.	
h5	- altro (specificare)	ton.	
i	consumo totale di energia termica	MJoule	

luogo e data ____________________ timbro ditta e firma del suo rappresentante ______________________________

Note compilative

- a indicare il quantitativo prodotto di disidratato come da registro c/s di carico del magazzino prodotti
- b L'umidità media deve essere espressa come media ponderale delle umidità di tutti i quantitativi giornalieri entrati in stabilimento
- c L'umidità media deve essere espressa come media ponderale delle umidità di tutti i carichi usciti come da analisi
- d La temperatura media in entrata è quella registrata dal sistema automatico di registrazione
- e Il consumo specifico si ottiene dividendo il dato (i) per il dato (a)
- f barrare i tipi di combustibili utilizzati
- g indicare il potere calorifico superiore (senza condensazione dell'acqua)
- h indicare i consumi da bolletta o da fattura dei vari combustibili
- i calcolare la somma dell'energia termica apportata dai vari combustibili

Si ricorda che il fattore di conversione da kcal a kJoule è pari a 4,187 kcal/kJoule

1 kCal = 4,187 kJoule

05A05445

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503094/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.